



COMUNE DI CAPO D'ORLANDO

Città Metropolitana di Messina

Copia di Delibera della Giunta Municipale

Delibera N. 143 del 14-10-2022 - Proposta N. 160 del 14-10-2022

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL GRUPPO DI CONSOLIDAMENTO PROPEDEUTICO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020 ED ALLEGATI DI CUI ALL'ART. 233 BIS, DEL D.LGS.VO. N.267 DEL 18.8.2000

L'anno **duemilaventidue** il giorno **quattordici** del mese di **ottobre** alle ore **12:45** e seguenti, la Giunta Municipale si è riunita in video-conferenza ai sensi dell'art 73 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e secondo i criteri disposti con Determinazione del Sindacale n.42 del 29 ottobre 2021 nel rispetto delle norme straordinarie emanate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, su convocazione partecipata agli assessori, risultano presenti all'appello nominale:

Ingrilli' Francesco	Sindaco	Presente
Giacoponello Vincenza	Assessore Anziano	Presente
Sergio Leggio Aldo	Vice Sindaco	Assente
Miracola Giacomo	Assessore	Presente
Galipo' Carmelo	Assessore	Presente
Cirilla Salvatore	Assessore	Presente

PRESENTI: **5** - ASSENTI: **1**

Presiede il **Dott. Francesco Ingrilli'** nella sua qualità di **Sindaco** ed assiste il **Segretario Generale** del Comune **Dott.ssa Carmela Calio'**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA

Vista la seguente proposta relativa all'oggetto e su cui sono stati espressi i pareri in calce alla stessa riportati:

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 32 del 08/08/2022 con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio 2020;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

RILEVATO CHE i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica" (elenco A):

- gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
 - gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
- 1) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o

nell'azienda;

- 2) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- 3) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- 4) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- 5) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

3. Gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2

- le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non

sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica *non* rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

ATTESO CHE il Comune di Capo d'Orlando ha il seguente assetto partecipativo, per l'annualità 2020, nelle seguenti società di capitali:

SOGGETTO	CLASSIFICAZIONE	% POSSESSO DIRETTO	% POSSESSO INDIRETTO	% POSSESSO TOTALE
ATO ME 1 in liquidazione	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	16,50%	00,00%	16,50%
Srr Messina Provincia Società consortile S.p.A.	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	7,23%	00,00%	7,23%
ATI Idrico	SOCIETA' PARTECIPATA	2,04%	00,00%	2,04%
ASMEL S.c.a r.l.	SOCIETA' PARTECIPATA	0,31%	00,00%	0,31%

CONSIDERATO CHE gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di

partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4 ivi riportati:

ELENCO 1 GAP

Soggetto	Totale attivo	% rispetto al Comune capogruppo	Patrimoni o netto	% rispetto al Comune capogruppo	Ricavi	% rispetto al Comune capogruppo
Comune di Capo d'Orlando	53.974.732,8 2	100,00%	-1.781.298,45	100,00%	15.462.557,10	100,00%
ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione	85.561.519,00	158,52%	- 208.894,00	11,73%	288.946,00	1,87%
16,5%						
Valutazione	RILEVANTE		RILEVANTE		IRRILEVANTE	
Srr Messina Provincia Società consortile S.P.A	965.651,00	1,79%	117.236,00	6,58%	881.195,00	5,70%
7,23%						
Valutazione	IRRILEVANTE		RILEVANTE		RILEVANTE	
ATI Idrico	5.194.205,94	9,62%	1.020.814,67	57,31%	4.758.751,61	30,78%
2,04%						
Valutazione	RILEVANTE		RILEVANTE		RILEVANTE	
ASMEL S.c.a.r.l.						
0,31%						
Valutazione	IRRILEVANTE per % di partecipazione < 1%					

VERIFICATO CHE, in base alle suddette soglie di irrilevanza economico/patrimoniale o all'1% di partecipazione, così come previsto dalle norme vigenti, nel rispetto del combinato disposto del criterio della "rilevanza" ottemperato con il criterio della "significatività", e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti ove possibile all'anno 2020 ovvero all'ultimo bilancio disponibile, per le ragioni espresse in premessa, sono inclusi nel perimetro di consolidamento i seguenti enti strumentali e società partecipate:

ELENCO 2 PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

SOGGETTO	CLASSIFICAZIONE	OGGETTO	% PARTECIPAZIONE
ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	Servizio integrato gestione rifiuti	16,50%
Srr Messina Provincia Società consortile S.P.A	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	Società per la regolamentazione del servizio rifiuti, con funzione di governo dell'ambito territoriale di riferimento	7,23%
ATI Idrico	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	Società per la regolamentazione del servizio idrico, con funzione di governo dell'ambito territoriale di riferimento	2,04%

Mentre sono esclusi dal perimetro di consolidamento per **irrilevanza** i seguenti soggetti:

SOGGETTO	CLASSIFICAZIONE	OGGETTO	% PARTECIPAZIONE
ASMEL S.c.a.r.l.	SOCIETA' PARTECIPATA	Centrale Unica di Committenza	0,31%
			Irrilevante per quota di partecipazione < 1%

CONSIDERATO CHE l'orientamento interpretativo circa il calcolo della soglia di rilevanza delle partecipazioni secondo cui al fine di valutare l'irrilevanza degli enti, aziende e società da inserire nell'area di consolidamento si deve fare riferimento al valore monetario di ciascuno dei parametri indicati dal principio 4.4 nei limiti della quota di partecipazione, è stato confermato dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Puglia con deliberazione n. 66/2016;

PRESO ATTO, altresì, come evidenziato dalla Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, n. 64/2017/PAR, che ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni sul consolidamento dei bilanci, poiché l'esonero è rimesso ad una valutazione discrezionale degli Enti Locali, questi ultimi non devono limitarsi ad eseguire l'operazione di calcolo prevista dal paragrafo 3 dell'allegato n. 4/4 (considerando irrilevanti i bilanci che presentano, con riferimento a ciascuno dei parametri individuati, un'incidenza percentuale inferiore a quella prevista rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell'ente capogruppo), ma devono tenere conto degli ulteriori criteri dettati dal Principio contabile che precisa "al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono

considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate";

RITENUTO CHE:

- in base ai criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra indicati fanno parte del gruppo amministrazione pubblica GAP del Comune di Capo d'Orlando le società di cui all'ELENCO "1";
- in base ai criteri e alle soglie di irrilevanza economica o percentuale, fanno parte del perimetro di consolidamento del Comune di Capo d'Orlando gli enti e le società di cui all'ELENCO "2";

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la L.R. n.48/91;
- la L.R. n.30/2000;
- l'O.R. EE.LL. della Regione Siciliana

PROPONE

- 1) **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI INDIVIDUARE**, per l'esercizio 2020 enti, aziende e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) "Comune di Capo d'Orlando", per le motivazioni indicate nella premessa, nell'elenco 1;
- 3) **DI INDIVIDUARE**, per l'esercizio, 2020 enti, aziende e società, componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Capo d'Orlando", inclusi nel perimetro di consolidamento (bilancio consolidato), per le motivazioni indicate nella premessa, nell'elenco 2;
- 4) **DI DARE ATTO CHE** gli organismi partecipati costituenti il GAP, di cui al punto precedenti, sono soggetti ad aggiornamento annuo con riferimento al bilancio consolidato che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale entro il trenta settembre di ogni annualità;
- 5) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento agli enti, aziende e società facenti parte del GAP e ricompresi nel perimetro di consolidamento;
- 6) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei conti
- 7) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91 s.m.i.

IL SINDACO /ASSESSORE

F.to Dott.ssa Giacomponello Vincenza

Premesso che sulla proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, sono stati espressi i sottoelencati pareri, tecnico e contabile rispettivamente ai sensi degli art. 49 e 151 del TUEL approvato con Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.:

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla **Regolarità Tecnica** ai sensi dell'art. 49 TUEL:

Si esprime parere **Favorevole**

Capo d'Orlando, li 14-10-2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

*(Dott.ssa Antonella Micale)
(Sottoscritto con firma digitale)*

Parere del Responsabile di Ragioneria in merito alla **Regolarità Contabile** (Art. 144-bis TUEL)

Si esprime parere **Favorevole**

Capo d'Orlando, li 14-10-2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

*F.to Dott.ssa Antonella Micale
(Sottoscritto con firma digitale)*

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Considerato che la proposta è corredata dai prescritti pareri, resi dai responsabili dei competenti uffici;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Ad unanimità di voti, espressi mediante scrutinio palese;

DELIBERA

Approvare integralmente la superiore proposta relativa all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ad unanimità di voti espressi mediante scrutinio palese;

DELIBERA

Dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL SINDACO

F.to Dott. Francesco Ingrilli'
*(Sottoscritto con firma
digitale)*

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott.ssa Giacomponello
Vincenza
*(Sottoscritto con firma
digitale)*

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Calio' Carmela
*(Sottoscritto con firma
digitale)*

Il presente Atto, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune dal 14-10-2022 al 29-10-2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Il Messo Notificatore

F.to Sig. Micale Cono